

**DELIBERA N. 64/13/CONS**

**SEGNALAZIONE PRESENTATA DAI SIGNORI VALERIO TANZARELLA E  
PIETRO FRANCIOSO (MOVIMENTO BEPPEGRILLO/CINQUESTELLE.IT)  
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22  
FEBBRAIO 2000 N. 28  
DA PARTE DEL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (BR)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 31 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la segnalazione presentata in data 16 gennaio 2013 (prot. n. 2492) dai signori Valerio Tanzarella e Pietro Francioso, esponenti del Movimento BeppeGrillo/cinque stelle.it, per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Ceglie Messapica (BR), asseritamente posta in essere

attraverso l'organizzazione di un incontro convocato dal Sindaco di Ceglie Messapica per il giorno 18 gennaio 2013, denominato "Il Sindaco incontra la città – Bilancio di metà mandato", pubblicizzato tramite manifesti, altri *media* nonché sulla pagina istituzionale del predetto Comune, presente anche all'interno del *social network* Facebook;

VISTA la nota del 21 gennaio 2013 (prot. n. 3277) con cui il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia, a seguito della richiesta inoltrata dall'Autorità il 16 gennaio 2013 (prot. n. 2573), ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati e, contestualmente, ha formulato una proposta di archiviazione ritenendo non sussistente la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in quanto, a suo dire, la denunciata attività di comunicazione istituzionale avrebbe avuto ad oggetto la mera elencazione delle attività dell'ente locale, con esclusione di contenuti politici; inoltre, l'evento segnalato sarebbe stato pubblicizzato unicamente attraverso un volantino cartaceo recante lo stemma del Comune di Ceglie Messapica;

VISTA la nota trasmessa in data 22 gennaio 2013 (prot. n. 3387) con la quale i segnalanti di cui sopra hanno rilevato come la denunciata comunicazione istituzionale fosse stata posta in essere successivamente alla convocazione dei comizi elettorali e, quindi, in un periodo, quello elettorale, durante il quale trova applicazione il divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000. Segnatamente, hanno denunciato la connotazione politica e le finalità di propaganda elettorale dell'incontro tenutosi il 18 gennaio 2013, essendo quest'ultimo finalizzato alla promozione della figura di un candidato alla Camera dei Deputati; inoltre, i medesimi segnalanti hanno rilevato come la locandina relativa all'incontro in esame, con l'uso del logo del Comune, contrariamente a quanto accertato dal competente Comitato, fosse in realtà stata pubblicata anche sulla pagina istituzionale del Comune presente sul *social network* Facebook, nonché su altri *media* istituzionali e non istituzionali;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Ceglie, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal predetto Comitato, osservava in sintesi quanto segue:

- l'incontro non aveva alcuna finalità politica ed era stato programmato già da tempo per dare conto alla cittadinanza di quanto realizzato dal Sindaco nella prima parte del suo mandato;
- stante l'assenza di finalità politiche e l'esclusiva pertinenza a questioni di tipo amministrativo, l'incontro non incorreva nel divieto stabilito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;
- l'incontro era stato pubblicizzato solo attraverso volantini e manifesti affissi nella città.

PRESA VISIONE del volantino diffuso al fine di pubblicizzare l'evento dal quale risulta che il Sindaco, nella propria veste istituzionale ed utilizzando il logo del Comune, ha invitato la cittadinanza a prendere parte ad un incontro pubblico per fare un bilancio di metà mandato;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2012 e che, quest'ultima, nel dare conto dell'intervenuto avvio della campagna elettorale a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012 del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ha ricordato, tra l'altro, che "...[p]er tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere ...all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni";

RILEVATO che l'iniziativa segnalata dai signori Valerio Tanzarella e Pietro Francioso, esponenti del Movimento BeppeGrillo/cinque stelle.it, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in quanto l'evento segnalato è stato pubblicizzato e si è svolto in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150 individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto di segnalazione è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e risulta essenzialmente diretta a proporre un’immagine positiva del Comune di Ceglie Messapica (BR) enfatizzandone i meriti attraverso un “bilancio di metà mandato”;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti richiesti dall’articolo 9 per l’applicazione della deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità della comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto l’evento in esame (bilancio di metà mandato) ben avrebbe potuto essere organizzato in un altro periodo dell’anno senza compromettere l’efficace funzionamento dell’ente; a tale ultimo proposito si rileva, infatti, che solamente la relazione di fine mandato costituisce un obbligo per le Amministrazioni secondo quanto disposto dall’articolo 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149; quanto all’impersonalità della comunicazione, deve escludersi anche la sussistenza di tale requisito in considerazione del fatto che sui volantini relativi all’evento segnalato è stato utilizzato il logo del Comune con un preciso riferimento al Sindaco nella sua veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che la fattispecie segnalata non sia conforme al dettato dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e che, dunque, la proposta di archiviazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia debba essere disattesa;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

## **ORDINA**

al Comune di Ceglie Messapica (BR) di pubblicare sul proprio sito *web*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 31 gennaio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci